

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1831

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, CANESTRARI, ARMATO, FABBRI RICCARDO,  
MANCINI ANTONIO, AMADEI GIUSEPPE**

*Presentata l'11 novembre 1964*

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ha lo scopo di chiarire il testo del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, dato che l'interpretazione fattane dall'Amministrazione competente ha sollevato un vivo e giustificato senso di disagio fra il personale telefonico di Stato, interessato alla sua retta applicazione.

È avvenuto infatti che le Commissioni ministeriali incaricate della valutazione dei titoli e della formazione delle graduatorie dei concorrenti per la conseguente nomina di questi fino al totale dei posti messi a concorso, abbiano disatteso il criterio stabilito dalla sopracitata legge.

Conseguenza inevitabile di ciò — senza entrare in merito ai singoli criteri di valutazione applicati dalle suddette Commissioni, criteri su cui non mancherebbero motivi di

critica di evidente rilievo — è che uno degli scopi che volevano essere raggiunti con l'obbiettiva attuazione della legge 18 febbraio 1963, n. 81 è stato perseguito solo in parte, suscitando, come detto sopra, le giustificate reazioni del personale. Di questo ne è prova evidente il fatto che in merito sono state presentate interrogazioni parlamentari, sono avvenuti interventi sindacali e sono stati fatti ricorsi giurisdizionali.

I presentatori ritengono perciò che la sollecita approvazione della presente legge, per la quale è escluso ogni problema di carattere finanziario, mentre riporterebbe l'applicazione del citato comma primo all'articolo 63 nei giusti termini voluti dal legislatore, darebbe al personale del settore interessato la tranquillità che deriva dall'obbiettiva applicazione della legge stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'applicazione del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 deve essere effettuata tenendo presente che:

a) agli impiegati che sono stati ammessi a partecipare ai concorsi banditi con decreto

ministeriale 9 marzo 1963 per l'accesso alle carriere direttive dell'A.S.S.T. perché in possesso dei prescritti titoli richiesti dal comma del citato articolo 63 e accertati dai decreti ministeriali n. 25179 del 30 gennaio 1964 e n. 25255 del 5 marzo 1964, spetta la qualifica di idoneo;

b) detti impiegati conseguono la nomina in ruolo secondo l'ordine di graduatoria e fino al limite dei posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale 9 marzo 1963;

c) la decorrenza giuridica di tale nomina è quella della data di entrata in vigore della citata legge 18 febbraio 1963, n. 81 e la decorrenza economica — se più favorevole — è quella della data del relativo provvedimento.

Restano ferme le eventuali nomine già effettuate con decreto ministeriale.